


Regolamento di
disciplina dell'attività
contrattuale e
dell'amministrazione
dei beni

**della Comunità Montana
Grand Combin**

Approvato con delibera del consiglio dei sindaci n. 55 del
24 settembre 2007



INDICE DEGLI ARGOMENTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi generali dell'attività contrattuale	4
TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE	4
CAPO I - GLI ORGANI	4
Art. 3 - Competenze del Consiglio dei Sindaci	4
Art. 4 - Ufficiale rogante	5
Art. 5 - Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico	5
CAPO II - FASE PRECONTRATTUALE	5
Art. 6 - Approvazione del progetto	5
Art. 7 - Determinazione a contrarre	5
Art. 8 - Disposizioni particolari in materia di accesso agli atti gara e ai contratti	6
Art. 9 - Nomina delle commissioni di gara	6
Art. 10 - Funzionamento delle commissioni di gara	7
Art. 11 - Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per il concorso di idee e di progettazione	7
Art. 12 - Verbale di gara	7
Art. 13 - Sedute di gara	8
Art. 14 - Tornate di gara	8
Art. 15 - Bando di gara e lettera di invito	8
TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	9
CAPO I - NORME GENERALI	9
Art. 16 - Fasi delle procedure di affidamento	9
Art. 17 - Norme comuni	9
CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	9
Art. 18 - La procedura aperta	10
Art. 19 - L'asta	10
Art. 20 - La procedura ristretta: licitazione privata	10
Art. 21 - L'appalto concorso	11
Art. 22 - Appalto concorso: procedure di gara	12
Art. 23 - Aggiudicazione	12
Art. 24 - Accordi quadro	12
Art. 25 - Procedura negoziata: la trattativa privata	13
Art. 26 - Trattativa privata mediante pre-selezione informale	13
Art. 27 - Dialogo competitivo	13
CAPO III - PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	13
Art. 28 - Definizioni	14
Art. 29 - Oggetto	14
Art. 30 - Istituzione e utilizzo di procedure telematiche di acquisto	14
Art. 31 - Gare telematiche	14
Art. 32 - Mercato elettronico della pubblica amministrazione	15
Art. 33 - Gestore del sistema	16
Art. 34 - Responsabile del procedimento	16
CAPO IV - ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE	16
Art. 35 - Indagini di mercato	17
Art. 36 - Concorso di idee o di progettazione	17
TITOLO IV - REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	17
Art. 37 - Concessioni di lavori pubblici	17
Art. 38 - Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici e aggiudicazione	18
Art. 39 - Bando di gara per l'affidamento della concessione	19
Art. 40 - Schema di contratto di concessione	20
Art. 41 - Contenuti dell'offerta	20
Art. 42 - Risoluzione e revoca della concessione	21
Art. 43 - Subentro	21
Art. 44 - Società a partecipazione pubblica	21
Art. 45 - Disposizioni in materia di lavori concernenti i beni culturali	22
Art. 46 - Manutenzione delle opere pubbliche	22
TITOLO V - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	23
Art. 47 - Incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia	23
Art. 48 - La pubblicità degli incarichi attinenti all'ingegneria	23
Art. 49 - Requisiti minimi di accesso agli incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia	23
Art. 50 - Verifica dei requisiti minimi per gli incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia	24
Art. 51 - Valutazione affidamento: criteri ed elementi preferenziali di valutazione	25
Art. 52 - Esito dell'affidamento	26
Art. 53 - Determinazione degli onorari professionali	26

TITOLO VI - L'ESECUZIONE IN ECONOMIA	27
Art. 54 - Principi generali	27
CAPO I - LAVORI PUBBLICI ESEGUIBILI IN ECONOMIA	27
Art. 55 - Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia	27
Art. 56 - Modalità di esecuzione e procedure di affidamento	28
CAPO II - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	29
Art. 57 - Oggetto e fonti normative	29
Art. 58 - Limiti di applicazione dell'acquisizione in economia di beni e servizi	29
Art. 59 - Tipologie di beni e forniture	30
Art. 60 - Altre spese in economia	32
Art. 61 - Acquisizione di beni e di servizi mediante buoni d'ordine	32
Art. 62 - Scelta del contraente	33
Art. 63 - Modalità di esecuzione in economia	33
Art. 64 - Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario	33
Art. 65 - Criteri di affidamento e mezzi di tutela	34
Art. 66 - Deposito cauzionale e verifica della prestazione	34
Art. 67 - Pagamenti	34
CAPO III - NORME COMUNI	35
Art. 68 - Individuazione delle ditte fornitrici	35
Art. 69 - Contabilizzazione e documentazione delle spese	35
Art. 70 - Rendiconto	35
Art. 71 - Motivi di esclusione	35
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI	37
Art. 72 - Concessione di servizi di pubblico interesse	37
Art. 73 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali	37
Art. 74 - Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali	37
Art. 75 - Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro	37
TITOLO VIII - IL CONTRATTO	38
CAPO I - I CONTRATTI IN GENERALE	38
Art. 76 - Contenuto del contratto	38
Art. 77 - Contratti misti	39
Art. 78 - Contratto quadro	40
Art. 79 - Forma del contratto	40
Art. 80 - Durata del contratto	41
Art. 81 - Stipulazione del contratto	41
Art. 82 - Adempimenti connessi alla normativa antimafia	41
Art. 83 - Responsabile delle procedure di affidamento e di	42
Art. 84 - Repertorio dei contratti	42
Art. 85 - Originale e copie del contratto	42
Art. 86 - Spese contrattuali	42
Art. 87 - Cauzione provvisoria	43
Art. 88 - Cauzione definitiva	43
Art. 89 - Inadempimenti contrattuali e penali	43
Art. 90 - Definizione delle controversie	44
Art. 91 - Autotutela contrattuale	44
Art. 92 - Prezzi	44
Art. 93 - Modifiche contrattuali	45
Art. 94 - Interpretazione del contratto	45
Art. 95 - Subappalto e cottimo	45
Art. 96 - Variazioni all'opera	45
Art. 97 - Collaudi e accertamento di regolare esecuzione della prestazione	45
Art. 98 - Cessazione del contratto e cause di risoluzione	46
CAPO II - ALTRI CONTRATTI	46
Art. 99 - Alienazione di beni mobili	46
Art. 100 - Affitto e locazione di beni immobili	46
Art. 101 - Prestito d'uso	47
Art. 102 - Acquisto di beni immobili	47
Art. 103 - Acquisto di immobili in corso di costruzione	47
Art. 104 - Contratti di permuta	47
Art. 105 - Beni immobili alienabili	48
Art. 106 - Diritti di prelazione	48
Art. 107 - Alienazioni immobiliari	48
Art. 108 - Esperimento della gara	49
Art. 109 - Ripetizione della gara	49
Art. 110 - Sponsorizzazioni	49
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	50
Art. 111 - Norme transitorie	50

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. l'attività contrattuale dell'Ente, sia derivante dall'espletamento di procedure di tipo pubblicistico, quali affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni di beni, sia derivante dagli istituti contrattualistici di tipo privatistico quali acquisti, locazioni, comodati, ecc;
 - b. i lavori, le forniture e i servizi in economia.
2. La comunità montana ha facoltà di applicare il presente regolamento alla procedure di scelta dei soci e/o all'alienazione di quote o azioni.

Art. 2 - Principi generali dell'attività contrattuale

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. La comunità montana, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
4. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2, la comunità montana procede, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilità.

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I - GLI ORGANI

Art. 3 - Competenze del Consiglio dei Sindaci

1. Compete al Consiglio dei Sindaci approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
2. La relazione previsionale e programmatica ha valore di programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
3. Nel caso di cooperazione fra enti locali per la realizzazione di cicli di lavori pubblici di cui alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, il Consiglio dei Sindaci approva la relativa convenzione.
4. Il Consiglio dei Sindaci svolge attività di controllo sull'attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti.
5. Il Consiglio dei Sindaci adotta, tra l'altro, i seguenti atti deliberativi:
 - a) approvazione di perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di lavori pubblici;¹
 - b) approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve² da parte della ditta appaltatrice.

¹ L'art.32 della l.r. 12/1996 contiene la disciplina delle varianti in corso d'opera. Vedi anche art.134, comma 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione delle legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni).

Art. 4 - Ufficiale rogante

1. Le funzioni di ufficiale rogante dell'Ente sono esercitate dal segretario. La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al dirigente competente. Nei settori di competenza dirigenziale del segretario, la stipula dei relativi contratti spetta al dirigente del settore tecnico.
2. L'ufficiale rogante può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare la disciplina in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
4. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
5. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 5 - Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico

1. Per ogni singolo intervento previsto dal programma delle opere pubbliche, l'amministrazione individua all'interno della propria struttura il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.³
2. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne, l'amministrazione può nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante. E' consentito il ricorso a un professionista esterno:
 - a) qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro;
 - b) quando esperiti questi tentativi l'ente non riesca a reperire un coordinatore dipendente da altra stazione appaltante.⁴
3. Spetta al dirigente competente la nomina del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.
4. Il coordinatore del ciclo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.⁵
5. Nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori, il coordinatore assicura la tutela degli interessi dell'ente in relazione all'uso delle proprie risorse, agli obiettivi funzionali stabiliti dall'ente, ai tempi di completamento e di utilizzo dell'opera o di parti funzionali della stessa, garantendo il livello qualitativo di realizzazione del lavoro.

CAPO II - FASE PRECONTRATTUALE

Art. 6 - Approvazione del progetto

1. Per la realizzazione dei lavori pubblici, l'accesso alle fasi del procedimento negoziale presuppone l'adozione da parte del Consiglio dei Sindaci del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e della determinazione a contrarre da parte del dirigente.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nella relazione previsionale e programmatica deliberata dal Consiglio dei Sindaci, o altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

Art. 7 - Determinazione a contrarre

1. L'avvio delle procedure di affidamento dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare⁶ adottata dal dirigente. Essa, o i relativi allegati, individua i requisiti di ordine

² Vedi art.240 (Accordo bonario) del CCPLSF

³ Il rinvio è all'art. 4 della l.r. 12/1996 come modificato dalla l.r. 19/2005

⁴ cfr art.4, comma 8 bis della l.r. 12/1996:" 8bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante ovvero, qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno "

⁵ Il rinvio è all' articolo 4 della l.r. 12/1996, come modificato dalla l.r. 19/2005

⁶ per i contenuti della determina a contrarre vedi anche art.53 (tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del CCPLSF

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai concorrenti per l'ammissione alla gara, qualora rimessi alla discrezionalità dell'ente appaltante, e la forma del contratto da stipulare.

2. In particolare la determinazione a contrarre deve avere i seguenti contenuti⁷:
 - a) la volontà ed il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente⁸ ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il finanziamento della spesa.
3. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal dirigente.
4. Non può farsi luogo a contratti se la relativa spesa non risulti finanziata nelle forme previste dalle norme vigenti.
5. La responsabilità delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata al dirigente competente. Qualora l'oggetto del contratto interessi più servizi, aree o progetti, il segretario individua con idoneo atto organizzativo il dirigente competente.

Art. 8 - Disposizioni particolari in materia di⁹ accesso agli atti gara e ai contratti

1. L'accesso agli atti di gara e ai contratti è soggetto alle disposizioni vigenti, salvo quanto di seguito previsto.
2. Il diritto di accesso è comunque differito:
 - a. nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b. nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
 - c. in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b. ai pareri legali acquisiti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c. alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettera a) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso e in ogni caso successivamente all'aggiudicazione definitiva.

Art. 9 - Nomina delle commissioni di gara

1. Le commissioni di gara, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono costituite con provvedimento del dirigente competente.
2. La scelta dei componenti deve tener conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
3. Nei casi in cui l'aggiudicazione è effettuata con il criterio del massimo ribasso, la valutazione è effettuata dal responsabile del procedimento e dal dirigente competente che potranno svolgere anche funzioni verbalizzanti.

⁷ vedi art.192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

⁸ Vedi art.55, comma 1 del CCPLSF

⁹ Vedi art.13 del CCLPSF e valida per tutti i contratti in materia di lavori, forniture e

Art. 10 - Funzionamento delle commissioni di gara

1. I lavori delle commissioni di gara devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
2. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitatamente alla fase di gara.

Art. 11 - Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per il concorso di idee e di progettazione

1. La commissione costituita da un numero massimo di cinque membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto,¹⁰ è composta, di norma, come segue:
 - a. dirigente interessato che la presiede;
 - b. segretario o dirigente di un servizio diverso da quello interessato e/o funzionari dell'ente;
2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di enti pubblici territoriali, ovvero con un criterio di rotazione tra docenti universitari di ruolo e professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
3. Ai commissari si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla vigente normativa¹¹.
4. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina l'eventuale compenso. Le eventuali spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della amministrazione appaltante.
5. Il membro della commissione di cui al comma 1, lettera b), è anche tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.
6. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza.
7. L'esercizio delle funzioni dei membri delle commissioni è obbligatorio. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.
8. Le sedute della commissione non sono pubbliche nella fase di valutazione delle offerte non economiche.
9. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
10. La commissione dovrà esprimere, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.
11. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 12 - Verbale di gara¹²

1. Le operazioni di gara sono registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Nel verbale sono registrate le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara. In particolare il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere:
 - a) il richiamo alla determinazione a contrattare
 - b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - c) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

¹⁰ vedi art.84, comma 2 del CCPLSF.

¹¹ Vedi art.84 del CCPLSF

¹² vedi art.78 CCPLFS

- d) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - e) i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
 - f) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta;
 - g) se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare;
 - h) in caso di procedure negoziate previo e senza bando o di dialogo competitivo, le circostanze, che giustificano il ricorso a tale procedure;
 - i) le ragioni per le quali l'amministrazione ha eventualmente rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
3. In caso di sedute pubbliche, si dà indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il quale partecipa. Le contestazioni eventualmente sollevate devono essere annotate nello stesso verbale. Il verbale è corredato dalle eventuali relazioni tecniche e delle relative motivazioni.
 4. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Art. 13 - Sedute di gara

1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono nei giorni e negli orari fissati dalla stazione appaltante.
2. Le sedute si svolgono a porte chiuse al pubblico:
 - a) nel caso di commissioni per il concorso di idee e di progettazione;
 - b) nelle gare in cui si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella fase di valutazione delle offerte non economiche;
 - c) in tutti gli altri casi in cui l'offerta consista anche nella presentazione di un progetto;
 - d) per l'esame e la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte e per l'eventuale verifica delle anomalie delle stesse;
 - e) nell'ambito della fase di prequalifica, al termine della validazione della documentazione, per la valutazione discrezionale della documentazione ai fini dell'ammissione alla fase di presentazione delle offerte.

Art. 14 - Tornate di gara

1. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa partecipante, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 15 - Bando di gara e lettera di invito

1. Si definiscono ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
 - a) bando di gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione indice un appalto: il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dalla legge;
 - b) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a) ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso e il bando di gara possono materialmente coincidere purché contengano tutti i requisiti stabiliti dalla legge.
 - c) invito alla gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione invita formalmente le imprese a presentare l'offerta.
2. I bandi di gara e le lettere di invito, firmati dal dirigente, rendono nota la volontà dell'Amministrazione ed hanno i contenuti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamento per il tipo di gara che è indetta. Essi devono altresì indicare le modalità di

svolgimento della gara, i criteri di aggiudicazione¹³, i contenuti dell'offerta, le cause di esclusione e specificare tutti gli altri oneri imposti alle ditte partecipanti.

3. Il bando di gara è redatto sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione a contrarre e nel capitolato speciale.
4. Il bando di gara e la lettera di invito costituiscono la "lex specialis" della gara e prevalgono su ogni diversa e contrastante disposizione contenuta in altri atti di gara.
5. Il bando stesso od il suo estratto vengono resi pubblici secondo le forme previste dalla legislazione vigente¹⁴ in materia di lavori, forniture e servizi.
6. Le spese di pubblicazione del bando sono poste a carico dell'Amministrazione appaltante a norma delle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 - Fasi delle procedure di affidamento¹⁵

1. Il verbale di gara può costituire, a discrezione del dirigente, aggiudicazione provvisoria. L'approvazione dei verbali è effettuata in sede di aggiudicazione definitiva.
2. L'approvazione può essere negata:
 - ✓ allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere la preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
 - ✓ allorché l'offerta sia in aumento;
 - ✓ per vizio rilevato nelle operazioni di gara.
3. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
4. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui si dà atto nella determina del dirigente.
5. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di **sessanta** giorni,¹⁶ salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Art. 17 - Norme comuni

1. Per l'espletamento delle gare di appalto il responsabile del procedimento competente predisporre la seguente documentazione:
 - a) determinazione del dirigente, competente in materia, di approvazione delle modalità di gara;
 - b) capitolato speciale d'appalto;
 - c) altra documentazione ritenuta importante ai fini dell'effettuazione della gara.
2. Nei quadri economici dei progetti di lavori e opere pubbliche ovvero negli stanziamenti di bilancio relativi ai singoli appalti di forniture e servizi devono essere previste le somme per far fronte alla pubblicazione dei bandi, avvisi o esiti di gara, che sono impegnati dal dirigente.

CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

¹³ vedi art.25 l.r. 12/1996

¹⁴vedi comma 6 dell'art.24 della l.r. 12/1996

¹⁵Ved. art.11 del CCPLSF, che individua le fasi delle procedure di affidamento. Secondo l'art.3, comma 36 del CCPLSF "Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

¹⁶ Vedi anche art.81 di questo regolamento e art.25, comma 12 della l.r. 12/1996 per i contratti relativi a lavori

Art. 18 - La procedura aperta

1. La procedura aperta (pubblici incanti o asta pubblica)¹⁷, costituisce il procedimento con il quale la comunità montana rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed aggiudica l'appalto in base al metodo prescelto.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a. determinazione a contrarre adottata dal dirigente che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto nonché gli atti relativi all'appalto (bando, avviso, ecc.);
 - b. pubblicazione del bando;
 - c. esperimento della gara;
 - d. aggiudicazione dell'appalto.

Art. 19 - L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando in idoneo locale presso la sede dell'ente, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti che assistono compostamente alle operazioni di gara.
2. Per le procedure di espletamento dell'asta, il Presidente e la Commissione di gara si attengono alle disposizioni stabilite nel disciplinare di gara e ove non presente nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), nella legislazione regionale per gli appalti di opere pubbliche e in quella statale vigente¹⁸ in quanto applicabile.
3. All'ora stabilita, il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta l'asta. Dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità della gara dà notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta.
4. L'esclusione dall'asta di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nel bando di gara e nelle norme di partecipazione, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti negli stessi documenti da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume, di norma, la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.
5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto in questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte. Per ciascuna offerta il presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito, determina l'impresa vincitrice della gara, fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate al dirigente che ha indetto l'appalto.

Art. 20 - La procedura ristretta: licitazione privata

1. La procedura ristretta¹⁹, o licitazione privata²⁰ è una gara a concorso limitato.

¹⁷ per i lavori vedi art.24, comma 1 della l.r. 12/1996

¹⁸ CCPLSF e D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e successive modificazioni

¹⁹ l'art.55 del nuovo codice dei contratti stabilisce:

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) determinazione a contrarre adottata dal dirigente che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto nonché gli atti relativi all'appalto (bando, avviso, ecc.);
 - b) pubblicazione del bando di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) determinazione del dirigente di approvazione dell'elenco ditte da invitare ove ritenuto opportuno;
 - e) invio dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - f) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte, proclamazione dell'esito della licitazione;
 - h) aggiudicazione dell'appalto.
3. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede dell'ente locale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.
4. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la licitazione. Dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità della gara dà notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara.
5. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume, di norma, la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.
6. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario.
7. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.
8. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione definitiva che sono riservate al soggetto competente.
9. L'aggiudicazione è regolamentata dall'articolo 16.

Art. 21 - L'appalto concorso²¹

1. I contratti per l'esecuzione di opere pubbliche possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso in seguito a motivata decisione dell'amministrazione, adottata dal dirigente preposto all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività.²² Nel

"2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa."

²⁰ Per i lavori vedi art.25, comma 1 e per lavori relativi a beni culturali art.44 undecies della l.r. 12/1996

²¹ Art. 24 (Procedure di aggiudicazione, forme di pubblicità e termini) , comma 2

²² vedi per i lavori art.24, comma 2 e art.25, comma 4 della l.r. 12/1996

caso di lavori pubblici lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di una progettazione preliminare, redatta ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici²³, e di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.²⁴

2. Per le fasi essenziali del procedimento si applica quanto disposto dall'articolo 20, comma 2.

Art. 22 - Appalto concorso: procedure di gara

1. La Commissione di gara per i contratti da affidare mediante appalto concorso è quella prevista dagli articoli 10 e 11. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
2. La Commissione, a suo giudizio, può delegare sottocommissioni interne o a propri membri la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Adempiuta questa fase, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa delle offerte esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
3. La Commissione può anche concludere che nessuna delle offerte presentate sia meritevole di essere prescelta; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 23 - Aggiudicazione²⁵

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Presidente il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. L'amministrazione, con atto del Consiglio dei Sindaci, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, valuta discrezionalmente le risposnde dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo eventualmente, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione all'offerta prescelta.
3. Qualora l'Amministrazione, ai sensi del comma 2, ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione dell'offerta prescelta, si applica la procedura di cui all'articolo 16.

Art. 24 - Accordi quadro²⁶

1. Un accordo quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai contratti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste²⁷. L'accordo quadro può essere utilizzato quale sistema di aggiudicazione per i lavori di manutenzione e gli appalti di forniture e di servizi, ad esclusione dei servizi di progettazione e di natura intellettuale.²⁹
2. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. L'amministrazione nel bando deve indicare:
 - a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
 - b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
 - c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;

²³ Vedi articolo 12 della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni

²⁴ Vedi art. 24, comma 2 della l.r. 12/1996, che riprende l'art. 20, comma 4 della l.109/1994, abrogato dal CCPLSF

²⁵ per i lavori vedi art.25, comma 4:" L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

²⁶ Istituto non disciplinato dalla l.r. 12/1996, per quanto riguarda i lavori pubblici. Vedi art. 59 del CCPLSF già prevista dall'art.32 della Direttiva 2004/18/CE.

²⁷ definizione data dall'art.3, comma 13 del CCPLSF

²⁹ L'art.59, comma 1, del CCPLSF, modificato dal D. Lgs. 113/2007 precisa:" . *Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale*

- d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.
3. I singoli contratti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti qualora vi siano specifiche non completamente definite dall'accordo. Il confronto³⁰ si svolge a seguito di invito da parte dell'amministrazione a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura deve essere specificamente approvata in sede di accordo quadro.
4. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già posseduti al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.

Art. 25 - Procedura negoziata: la trattativa privata

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto³¹.
2. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata e se ne definisce, ove necessario, la procedura.

Art. 26 - Trattativa privata mediante pre-selezione informale³²

1. Al fine di garantire, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, una più completa e rapida conoscenza del mercato, l'amministrazione, nell'aggiudicazione di contratti a trattativa privata, può introdurre una pre-selezione informale diretta ad acquisire contestualmente tutte le offerte disponibili.
2. I criteri di valutazione delle offerte possono non essere stati stabiliti necessariamente nella lettera di invito né debbono essere prefissati prima della conoscenza delle offerte. L'amministrazione è tenuta rispettare i principi di trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, rendendo noti a tutti i criteri selettivi e invitando i concorrenti ad un'ulteriore negoziazione alla stregua dei criteri medesimi.

Art. 27 - Dialogo competitivo³³

1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo per appalti particolarmente complessi e tali da non permettere il ricorso³⁴ alle procedure aperte o ristrette, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il ricorso al dialogo competitivo deve essere motivato con particolare riferimento alle caratteristiche di complessità che lo impongono.³⁵

CAPO III - PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI³⁶

³⁰ Vedi il comma 8 dell'art.59 del CCPLSF

³¹ per i casi in cui è ammessa vedi artt.56 (procedura negoziata previa pubblicazione di un bando) e 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando) del CCPLSF. Per i lavori pubblici vedi art.24,comma 1 l.r. 12/1996

³² vedi in proposito Consiglio di Stato, sez.VI,22 gennaio 2002, n. 356

³³ Si tratta di istituto non disciplinato dalla l.r. 12/1996 per quanto riguarda i lavori pubblici. L'istituto è previsto dall'art.29 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e dall'art.58 del CCPLSF statale, che contiene un'ampia disciplina del dialogo competitivo: "1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente Articolo." Esso è stato disciplinato in alcuni regolamenti comunali (Bologna).

³⁴ Vedi art.58 del CCPLSF così definisce la complessità:

³⁵ Vedi art.58 del CCPLSF

³⁶ si riprende la disciplina prevista dal D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.)

Art. 28 - Definizioni³⁷

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara telematica e di mercato elettronico;
 - b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate all'articolo 31 ed attuate in via elettronica e telematica;
 - c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica disciplinate all'articolo 32;
 - a) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
 - e) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

Art. 29 - Oggetto³⁸

1. Le procedure telematiche di acquisto consentono all'amministrazione di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati in applicazione della disciplina vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e conformemente ai principi in essa stabiliti.
4. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'amministrazione di volta in volta può decidere, con provvedimento motivato, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

Art. 30 - Istituzione e utilizzo di procedure telematiche di acquisto

1. L'istituzione e l'utilizzo di procedure telematiche di acquisto possono essere realizzate sia mediante iniziativa dell'amministrazione sia mediante la stipula di una convenzione³⁹ o in collaborazione⁴⁰ con altri enti pubblici o soggetti privati ai sensi degli articoli 103 e 104 della l.r. 54/1998.

Art. 31 - Gare telematiche⁴¹

1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a cura dell'amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare stesse.
2. Nel bando di abilitazione l'amministrazione può:

³⁷ Si propone il testo dell'art. 1 del D.P.R. 101/2002

³⁸ Si propone il testo dell'art. 2 del D.P.R. 101/2002

³⁹ vedi art.104 (Convenzioni) della l.r. 54/1998:

⁴⁰ vedi art.103 (Collaborazione nell'ambito del diritto privato), della l.r. 54/1998

2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in

⁴¹ Vedi art. 9 del D.P.R. 101/2002. Vedi anche art.85 (ricorso alle aste elettroniche) del CCPLSF.

- a) limitarsi ad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi e di beni che essa intende aggiudicare nel periodo di validità dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi informatici di negoziazione;
 - b) specificare le diverse classi per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro capacità tecniche, finanziarie ed economiche, al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto.
3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:
- a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico del richiedente, ai sensi dell'articolo 14⁴², comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ((testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione degli utenti;
 - c) i criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
 - d) l'indicazione del sito nel quale l'amministrazione rende contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
 - 1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare;
 - 2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui si possono richiedere informazioni complementari;
 - 3) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonché per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie;
 - 4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema;
 - 5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
 - 6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;
 - 7) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - 8) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti;
 - 9) le garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente per accedere al sistema informatico di negoziazione.
4. Il dirigente interessato decide sulle domande di abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente quanto previsto nel processo di autorizzazione, nonché le categorie e le classi per le quali risulta abilitato, adottando una determinazione di abilitazione.

Art. 32 - Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. L'amministrazione, avvalendosi del mercato elettronico, può effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal Titolo V.
2. Il mercato elettronico consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. L'amministrazione abilita al mercato elettronico i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità della normativa vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:

⁴² l'art.14, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede: " Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato".

- a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
- c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
- d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;
- b) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento:
 - 1) ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;
 - 2) agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
 - 3) alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico;
 - 4) alle metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione;
 - 5) alle fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
 - 6) alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della conclusione del contratto;
 - 7) alle modalità con cui avverranno le comunicazioni;
 - 8) alle modalità con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario

Art. 33 - Gestore del sistema⁴³

1. Il gestore del sistema è incaricato dall'amministrazione dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità e fornendo idonea garanzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principi in materia di sicurezza dei dati di cui al titolo V del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolare del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza della medesima amministrazione, in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

Art. 34 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazione degli utenti.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, nonché sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in materia di procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, si rinvia alla normativa statale vigente. ⁴⁴

CAPO IV - ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE

⁴³ Vedi art. 7 del D.P.R. 101/2002

⁴⁴ D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.). Vedi anche art.85 del CCPLSF.

Art. 35 - Indagini di mercato ⁴⁵

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata, alle spese in economia, il dirigente competente può svolgere un'indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. L'indagine di mercato, qualora facoltativa, può essere svolta anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, o acquisendo informazioni da altri enti locali per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle camere di commercio, da altre amministrazioni pubbliche od associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
4. In casi particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.
5. Il dirigente competente dà atto con determinazione dell'indagine svolta, qualora non sia facoltativa.

Art. 36 - Concorso di idee o di progettazione⁴⁶

1. L'ente per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, culturale ambientale, architettonico, storico-artistico e conservativo valuta l'opportunità di esperire un concorso di idee o di progettazione, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO IV - REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 37 - Concessioni di lavori pubblici⁴⁷

1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere affidati in concessione. L'amministrazione affida in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto, di regola, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, della l.r. n. 12/96 e s.m.
2. Nel caso di affidamento in concessione l'amministrazione è tenuta alla redazione della progettazione preliminare, che costituisce riferimento per lo svolgimento della procedura ristretta di cui all'articolo 43.⁴⁸

⁴⁵ Vedi anche art.125, commi 8 e 11 del CCPLSF

⁴⁶ Vedi art.91, comma 5 del CCPLSF

⁴⁷ Vedi per i lavori pubblici art. 15, comma 3 della l.r. 12/1996. Per le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici si applica il titolo III del CCPLSF, che ha sostituito la disciplina ora abrogata dell'art.19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) della legge 109/1994 parzialmente diverso da quanto previsto dall'art. 35 della l.r. 12/1996. La disciplina proposta vale anche per i contratti sottosoglia.

⁴⁸ vedi art.35, (Concessioni di lavori pubblici) comma 2 della l.r. 12/1996

3. La redazione della progettazione definitiva è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara, contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce riferimento per la stipulazione della convenzione di concessione.⁴⁹
4. La redazione della progettazione esecutiva, unitamente alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente. La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della convenzione di concessione. Le eventuali gare d'appalto o l'inizio dei lavori dei lavori, in ogni caso, dovranno avere inizio ed essere espletate, soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.⁵⁰
5. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.⁵¹
6. La durata della concessione non può essere di norma superiore a trenta anni.⁵²
7. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, al quale sono obbligatoriamente allegati, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, tra i quali il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti che deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente.
8. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 42, comma 1, lettere a) e b) e comma 2.

Art. 38 - Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici e aggiudicazione⁵³

1. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate mediante procedura aperta ristretta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - a) il prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. A titolo di prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice può cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o

⁴⁹ vedi art.35, comma 3 della l.r. 12/1996

⁵⁰ vedi art.35, comma 4 della l.r. 12/1996

⁵¹ vedi per il prezzo anche art.43, comma 1 di questo regolamento

⁵² Vedi art.143, comma. 6 del CCPLSF. Tuttavia ai sensi dell'art.143, comma 8 del CCPLSF "La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato".

⁵³ vedi art.143 CCPLSF e art. 35 l.r. 12/1996.

- connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 3⁵⁴;
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - c) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - d) le eventuali migliorie apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara;
 - e) ulteriori elementi in base al tipo di lavoro da realizzare indicati nel bando di gara;
 - d) la durata della concessione;
 - e) il rendimento;
 - f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza.
2. Alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di appalto-concorso.
 3. I concessionari di lavori pubblici, i soggetti da loro controllati o loro collegati possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, purché in possesso dei requisiti prescritti in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
 4. L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario intende far eseguire a terzi⁵⁵ avviene sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale e regionale.
 5. Le opere oggetto di concessione devono, obbligatoriamente essere sottoposte al collaudo. Esse possono essere collaudate anche in corso d'opera. Il collaudo deve anche verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. Il collaudatore è nominato e remunerato dal soggetto concedente.
 6. In ogni caso, il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 5, anche avvalendosi di strutture interne ed esterne all'amministrazione, deve attestare la rispondenza delle opere collaudate al contenuto della convenzione. Il collaudo dell'opera e l'attestazione di cui al presente comma costituiscono presupposto necessario per l'inizio della gestione dell'opera oggetto della concessione.
 7. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, nonché all'eventuale affidamento di appalti ad imprese terze si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale e statale vigente per la trasmissione dei dati alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici.
 8. L'amministrazione è, in ogni caso, estranea a tutti i rapporti del concessionario con appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.

Art. 39 - Bando di gara per l'affidamento della concessione

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
 - i) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
 - j) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
 - k) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
 - l) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento⁵⁶ dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi⁵⁷ secondo le modalità e le condizioni fissate dalla normativa vigente;
 - m) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
 - n) la durata massima della concessione;
 - o) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;

⁵⁴ Vedi art.143, comma 5 del CCPLSF; l'art.35 della l.r. 12/1996 parla genericamente "di beni immobili nella disponibilità del soggetto concedente, ancorché da realizzare nell'ambito della concessione medesima"

⁵⁵ Vedi anche art.44, comma 1, lettera d) di questo regolamento

⁵⁶ Vedi art.146 del CCPLSF.

⁵⁷ l'art. 35, comma 8 della l.r. 12/1996 non stabilisce una percentuale." L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario intende far eseguire a terzi avviene sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale e della presente legge".

- p) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
 - q) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
 - r) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dalla normativa vigente ⁵⁸.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

Art. 40 - Schema di contratto di concessione⁵⁹

1. Lo schema di contratto di concessione indica:
- a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
 - c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
 - d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
 - e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dalla normativa vigente⁶⁰;
 - f) le procedure di collaudo; le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
 - g) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
 - h) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
 - i) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
 - l) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
 - m) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
 - n) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
 - o) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto al quale devono, obbligatoriamente, essere allegati:
- a) i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - b) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti che prevede e specifica il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Art. 41 - Contenuti dell'offerta⁶¹

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
- a) il prezzo richiesto dal concorrente;
 - b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
 - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - e) la durata della concessione;

⁵⁸ Vedi art.156 del CCPLSF

⁵⁹ Vedi a rt .86 (Schema di contratto) D.P.R. 554/1999

⁶⁰ Vedi art.44, comma 1 di questo regolamento

⁶¹ Vedi art.87 D.P.R. 554/1999

- f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
 - g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.

Art. 42 - Risoluzione e revoca della concessione⁶²

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2.

Art. 43 - Subentro⁶³

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
 - a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
 - b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

Art. 44 - Società a partecipazione pubblica⁶⁴

1. L'amministrazione, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 37, può altresì utilizzare, in alternativa alla concessione di lavori pubblici, le forme di società a partecipazione pubblica previste dalla normativa statale e regionale. Tali società non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino comunque su di essa un'influenza dominante ai sensi della vigente normativa statale.
2. I lavori pubblici necessari per l'espletamento dell'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 sono sempre affidati in appalto secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici. Ai cicli di realizzazione di detti lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, con l'avvertenza che al concessionario si sostituisce la società di cui al comma 1.

⁶² Vedi art.158 del CCPLSF che riprende l'art.37 septies della legge 109/1994 abrogato dal CCPLSF.

⁶³ Vedi art.159 del CCPLSF che riprende l'art. 37 octies della legge 109/1994 abrogato dal CCPLSF

⁶⁴ Vedi art.36 della l.r. 12/1996.

Art. 45 - Disposizioni in materia di lavori concernenti i beni culturali

1. Ai lavori pubblici relativi ai beni mobili ed immobili ed agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale e agli scavi archeologici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si applica la normativa regionale vigente in materia.⁶⁵

Art. 46 - Manutenzione delle opere pubbliche

1. Al fine di prevenire il degrado delle opere pubbliche e di assicurare la salvaguardia del territorio comunitario e il mantenimento dei valori patrimoniali dell'ente locale ai sensi dell'articolo 18⁶⁶ della legge regionale 12/1996, l'amministrazione redige programmi di manutenzione delle opere pubbliche di cui all'Allegato A alla legge regionale 12/1996, e successive modificazioni, situate nel territorio comunitario.
2. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a scadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.⁶⁷
3. Il programma si articola in:
 - a) programma delle prestazioni che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b) programma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale, qualitativo e quantitativo nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi i valori del collaudo e quello minimo di norma;
 - c) il programma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
4. Il Consiglio dei Sindaci, approvando la Relazione Previsionale e Programmatica, definisce le modalità con cui è assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne.
5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per le opere pubbliche di cui al comma 6 è istituito il registro delle manutenzioni, che comprende:
 - a) schede tecniche relative ai diversi componenti;
 - b) un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative;
 - c) analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non superiore al biennio; tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2007 per le opere pubbliche di cui all'allegato A della legge regionale 12/1996 realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento il progetto esecutivo dell'opera, ai sensi della normativa vigente⁶⁸, qualora si tratti di lavori ad elevata componente impiantistica o tecnologica e di importo superiore a 10.000.000 euro, comprende obbligatoriamente:
 - ✓ il manuale d'uso;
 - ✓ il manuale di manutenzione;
 - ✓ il programma di manutenzione.
7. Per le opere di cui al comma 6 di importo inferiore a 10.000.000 di euro il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico può derogare all'obbligo di cui al comma 6, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni.

⁶⁵ Vedi Capo VIII bis della l.r. 12/1996 concerne disposizioni in materia di lavori concernenti i beni culturali introdotto dalla legge regionale 19/2005

⁶⁶ Vedi art.18 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche) della l.r. 12/1996.

⁶⁷ vedi art.40 D.P.R. 21/12/1999, n. 554

⁶⁸ vedi art. 40 D.P.R. n. 554/1999.

TITOLO V – INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Art. 47 - Incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia

1. Al presente articolo sono disciplinati gli incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsti dall'art. 21 della L.R. 20.06.1996, n° 12.
2. Le modalità di affidamento adottate consistono in una procedura all'interno della quale trovano applicazione i quattro principi del diritto comunitario richiamati al comma 3 bis dell'art. 21 della LR 12/1996, come modificato dalla LR 19/2005:
 - a) trasparenza
 - b) non discriminazione
 - c) parità di trattamento
 - d) proporzionalità.

Art. 48 - La pubblicità degli incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia

1. Il principio della trasparenza, realizzabile attraverso una corretta ed adeguata pubblicità sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo idoneo per rendere conoscibile l'oggetto del servizio e i criteri obbiettivi che si intendono utilizzare per la selezione e valutazione delle offerte, si concretizza:
 - a. nelle seguenti forme di pubblicità:
 - a.1) pubblicazione all'Albo pretorio della Comunità montana;
 - a.2) per incarichi sopra i 20.000 euro e fino a 100.000 euro, oltre alla pubblicazione di cui al punto a.1), pubblicazione sito internet dell'ente;
 - a.3) per importi oltre i 100.000 euro, oltre alla pubblicazione di cui al punto a.1), pubblicazione sito internet dell'ente e invio agli Ordini e Collegi professionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - b. nel comprendere all'interno dell'avviso pubblico di affidamento:
 - b.1) gli elementi essenziali della prestazione desumibile dal documento preliminare alla progettazione;
 - b.2) la categoria prevalente dei lavori ed il loro importo presunto;
 - b.3) l'importo presunto del servizio;
 - b.4) i riferimenti tariffari;
 - b.5) il tempo presunto di esecuzione del servizio;
 - b.6) il termine minimo di ricezione delle offerte è di norma di 15 gg. consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso, intendendo che il termine di 5 gg. di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 12/1996 e s.m. è da considerarsi come minimo applicabile solo in casi di comprovata urgenza;
 - b.7) i requisiti minimi di accesso nonché i criteri di valutazione.

Art. 49 - Requisiti minimi di accesso agli incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia

1. I principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità nonché la tutela dell'Amministrazione affidataria in ordine alla professionalità del concorrente sono assicurati dalla sussistenza in capo al medesimo di requisiti di qualificazione commisurati al valore economico dell'affidamento e dell'importo dei lavori in affidamento. Sono quindi introdotte tre fasce con riferimento alla soglia comunitaria⁶⁹ con una ponderata graduazione dei requisiti afferenti a ciascuna di esse.

⁶⁹ Detti importi sono soggetti ad adeguamento automatico qualora la soglia europea venisse modificata

2. La **prima fascia** è determinata per gli importi dei servizi non superiore al 20%⁷⁰ della soglia comunitaria ed i requisiti minimi richiesti sono:
 - a. Possesso di idoneo titolo di studio e iscrizione al relativo Albo professionale ove previsto.
3. La **seconda fascia** è determinata per gli importi dei servizi compresi tra il 20% ed il 50% ⁷¹ della soglia comunitaria ed i requisiti minimi richiesti sono:
 - a. Possesso di idoneo titolo di studio e iscrizione al relativo Albo professionale ove previsto;
 - b. Fatturato per servizi attinenti all'ingegneria ed architettura svolti derivante dall'attività professionale relativo all'ultimo quinquennio non inferiore a 0,50 volte l'importo presunto del/i servizio/i oggetto di affidamento (vd. Tab. F);
 - c. Espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura relativi a:
 - un'opera appartenente alla stessa Categoria prevalente dei lavori in affidamento (vd. Tab. D), per un importo non inferiore a 0,60 volte l'importo presunto dei lavori in affidamento (vd. Tab. E),
 ovvero:
 - due o tre opere appartenenti alla stessa Categoria prevalente dei lavori in affidamento, per un importo non inferiore a 1,00 volte l'importo presunto dei lavori in affidamento.
4. La **terza fascia** è determinata per gli importi dei servizi compresi tra il 50% della soglia comunitaria e la soglia comunitaria⁷² ed i requisiti minimi richiesti sono:
 - a. Possesso di idoneo titolo di studio e iscrizione al relativo Albo professionale ove previsto;
 - b. Fatturato per servizi attinenti all'ingegneria ed architettura svolti derivante dall'attività professionale relativo all'ultimo quinquennio non inferiore a 1,00 volte l'importo presunto del/i servizio/i oggetto di affidamento (vd. Tab. F);
 - c. Espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura relativi a:
 - un'opera appartenente alla stessa Categoria prevalente dei lavori in affidamento (vd. Tab. D), per un importo non inferiore a 0,90 volte l'importo presunto dei lavori in affidamento (vd. Tab. E),
 ovvero:
 - due o tre opere appartenenti alla stessa Categoria prevalente dei lavori in affidamento, per un importo non inferiore a 1,30 volte l'importo presunto dei lavori in affidamento.

Art. 50 - Verifica dei requisiti minimi per gli incarichi attinenti all'ingegneria ed architettura sotto soglia.

1. In relazione ai requisiti minimi di cui al punto a) dell'articolo precedente, ovvero al possesso di idoneo titolo di studio, la sussistenza dei requisiti minimi, dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione, verrà verificata nel curriculum professionale nonché, nel caso di affidamento o a richiesta dell'Amministrazione affidataria, accertata presso l'Ordine o Collegio di appartenenza;
2. In relazione ai requisiti minimi di cui al punto b) ovvero al fatturato per servizi, la sussistenza dei requisiti minimi, dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione, verrà accertata, nel caso di affidamento o a richiesta da parte dell'Amministrazione affidataria, mediante la presentazione da parte del candidato della relativa documentazione fiscale;
3. In relazione ai requisiti minimi di cui al punto c) ovvero all'espletamento di servizi, la sussistenza dei requisiti minimi, dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione, verrà verificata nel Curriculum professionale nonché, nel caso di affidamento o a richiesta da parte dell'Amministrazione affidataria, accertata a seguito della presentazione da parte del candidato del certificato di buona esecuzione del servizio; i servizi valutabili sono quelli effettuati durante l'intera vita professionale; inoltre:
 - a. nel caso di affidamento di incarico di sola progettazione: sono valutati i servizi afferenti almeno a due fasi di progettazione anche non della stessa opera;
 - b. nel caso di affidamento di incarico di sola direzione dei lavori è necessario che almeno un servizio attenga alla direzione dei lavori;

⁷⁰ Attualmente 42.200 euro

⁷¹ Attualmente 105.500 euro

⁷² Attualmente 211.000 euro

- c. nel caso di affidamento di incarico di progettazione e direzione dei lavori è necessario che i servizi presentati attengano sia a prestazioni di almeno due fasi di progettazione sia di direzioni lavori non necessariamente riferiti alla stessa opera;
 - d. nel caso di affidamento di servizi attinenti alle competenze in materia di geologia (geologo) i servizi valutabili sono quelli effettuati durante l'intera vita professionale e considerati per intero già dal grado preliminare della progettazione; qualora più geologi partecipino in forma congiunta, essi dovranno indicare il referente per la parte geologica.
 - e. i servizi svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
 - f. in particolare al responsabile dell'ideazione e coordinamento (non necessariamente coincidente con il referente unico nei rapporti con l'Amministrazione) sarà comunque riconosciuto il 100% dell'importo dei lavori mentre ai restanti soggetti sarà riconosciuta la quota parte dell'importo dei lavori afferente al settore specialistico di competenza (opere edili e di finitura, strutture, impianto idrosanitario, impianto termico, impianto elettrico, ecc.);
4. Relativamente ai requisiti di cui ai punti b) dell'art. 49 ovvero al fatturato per servizi, e c) ovvero l'espletamento di servizi:
- i requisiti sono posseduti cumulativamente dai richiedenti l'affidamento ;
 - i richiedenti l'affidamento non possono esporre complessivamente più di tre opere;
 - il referente unico nei rapporti con l'Amministrazione e/o il responsabile dell'ideazione e coordinamento, può apportare fino al 100% dei requisiti.

Art. 51 - Valutazione affidamento: criteri ed elementi preferenziali di valutazione

1. I principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sono inoltre assicurati, caso per caso e definiti dall'avviso, dai seguenti elementi preferenziali di valutazione, graduati in funzione delle fasce sopra esposte e riferiti a parametri qualitativi e non quantitativi.
2. Per servizi ricadenti nella prima fascia Amministrazione procederà ad individuare tra i diversi elementi le relative priorità:
 - a. la promozione di giovani candidati;
 - b. l'eventuale conoscenza di problematiche specifiche derivante anche da aggiornamento professionale;
 - c. la completezza delle professionalità ricoperta dal raggruppamento in relazione al tipo di incarico;
 - d. il curriculum professionale.
3. Per servizi ricadenti nella seconda e terza fascia:
 - a. la capacità tecnica desumibile da una o più schede opere (da una a tre a scelta di volta in volta da parte dell'Amministrazione) valutata con riferimento all'affinità del servizio presentato con il servizio oggetto di affidamento quanto a, tipologia, caratteristiche funzionali, ambientali e problematiche affrontate.
4. La valutazione farà riferimento a parametri qualitativi e non quantitativi in un'ottica di soglia minima di proporzionalità tra il servizio in affidamento e la capacità tecnica complessiva del soggetto.
5. Sulla base della documentazione presentata si procederà all'attribuzione di un giudizio complessivo determinato dalla attribuzione di un coefficiente che verrà moltiplicato per i punti attribuiti di volta in volta ai diversi elementi di valutazione:

a. - Insufficiente	0
b. - Sufficiente	0,25
c. - Buono	0,5
d. - Discreto	0,75
e. - Ottimo	1
6. In caso di sostanziale parità tra i concorrenti che hanno ottenuto il giudizio migliore, potrà essere attribuito un secondo giudizio sul merito professionale sulla base dei seguenti elementi:
 - a. l'eventuale conoscenza di problematiche specifiche derivante anche da aggiornamento professionale;

- b. la completezza delle professionalità ricoperta dal raggruppamento in relazione al tipo di incarico;
 - c. la promozione di giovani candidati;
 - d. la non sussistenza di revoche di incarico per rilevanti inadempienze, omissioni, o errori nell'effettuazione di servizi effettuati per la pubblica Amministrazione;
 - e. la non sussistenza di rilevanti inadempienze, omissioni, o errori nell'effettuazione di servizi effettuati per la Comunità montana;
7. Di volta in volta l'Amministrazione procederà ad individuare tra i diversi elementi le relative priorità. Il giudizio potrà variare nel modo seguente determinato dalla attribuzione di un coefficiente che verrà moltiplicato per i punti attribuiti di volta in volta ai diversi elementi di valutazione:
- a. Sufficiente 0,4
 - b. Buono 0,7
 - c. Ottimo 1
8. In caso di ulteriore parità tra più concorrenti, si potrà applicare il principio di non ripetitività dell'incarico considerando a tal fine i servizi affidati dall'amministrazione appaltante nei due anni precedenti e con riferimento alla Categoria e fascia di cui ai precedenti requisiti di accesso.

Art. 52 - Esito dell'affidamento

1. Il principio della trasparenza si concretizza mediante una corretta ed adeguata pubblicità dell'esito dell'affidamento mediante la motivazione della scelta effettuata sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati sia mediante la pubblicazione degli avvisi che ove del caso mediante informativa diretta ai partecipanti.

Art. 53 - Determinazione degli onorari professionali

1. Per la determinazione dell'importo consuntivo del servizio (onorario, spese e compensi accessori) si applicheranno i disposti del Decreto del Ministro della Giustizia 04.04.2001 e s.m., o, per le prestazioni da questo non previste, delle altre vigenti disposizioni normative.
2. I lavori medesimi, ai fini della determinazione del relativo onorario professionale rientrano, con riferimento alle specificazioni di cui alla L. 02.03.1949, n. 143, nella Classe e Categoria prevalente.
3. All'importo dell'onorario professionale (spese e compensi accessori esclusi) sarà applicata la riduzione nella misura offerta dall'aggiudicatario del servizio.
4. La liquidazione delle spettanze dovute avverrà a seguito di presentazione di apposita parcella consuntiva, adeguata in funzione dell'esatto importo dei lavori, salvo diverse pattuizioni, e delle prestazioni effettivamente svolte ed in merito alla quale l'Amministrazione affidataria potrà richiedere la validazione da parte dell'Ordine/ del Collegio professionale competente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'incarico di redazione della perizia geologica potrà essere affidato con un avviso separato da quello dell'incarico della progettazione.
6. Al fine di tutelare, a garanzia dell'Amministrazione Appaltante, la qualità minima della prestazione, il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito con la funzione bilatera di seguito esposta. La Stazione Appaltante ha la facoltà di imporre, di volta in volta, in relazione alla complessità del servizio in affidamento, il valore da dare al punto singolare della funzione y (% di sconto quale massimo valore stimato a garanzia della qualità del servizio). Se non diversamente indicato $y=20\%$
 - Funzione bilatera:
 - a. sia β = coefficiente moltiplicativo del massimo punteggio assegnabile all'offerta economica
 - b. sia γ = valore assegnato dalla Stazione appaltante, in relazione alla complessità del servizio in affidamento, quale sconto massimo stimato a garanzia della qualità del servizio
 - c. sia R = ribasso offerto in sede di gara
 - d. sia M = massimo punteggio assegnato all'offerta economica

e. Espressione matematica della funzione:

- f. $\beta = R [0,90 / \gamma]$ se $0 \leq R \leq \gamma$
g. $\beta = 0,90 + [0,10 (R - \gamma)/(99 - \gamma)]$ se $R > \gamma$
h. punteggio assegnato = $M * \beta$

TITOLO VI - L'ESECUZIONE IN ECONOMIA

Art. 54 - Principi generali

1. Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo all'affidamento dei lavori e all'acquisizione di beni, servizi e forniture rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica.
2. Nell'ambito degli obiettivi programmati, il dirigente può ricorrere alle procedure in economia. Con esse, l'amministrazione opera direttamente attraverso un dirigente, il quale agisce nell'interesse dell'amministrazione, ma sotto la sua personale responsabilità, assumendo tutti i rischi derivanti dalla procedura stessa.
3. Con le procedure in economia non si ha un contratto tra l'amministrazione e un soggetto terzo che si assume l'obbligo del raggiungimento di un certo risultato, ma è il dirigente che risponde nei confronti dell'amministrazione sull'esecuzione del servizio, delle forniture o dei beni.
4. Ogni dirigente si fa garante nei confronti dell'amministrazione dell'esecuzione dei lavori e dell'acquisizione dei beni, servizi, o forniture, e del loro affidamento a persone di fiducia. In ciò consta la differenza con il sistema degli appalti, dove l'obbligazione, e correlativa alea imprenditoriale, è assunta da un terzo estraneo all'amministrazione che se ne assume tutti i rischi.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
6. I dirigenti, con proprio provvedimento, assumono l'impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese derivanti da lavori, forniture e servizi disciplinati dal presente titolo.

CAPO I - LAVORI PUBBLICI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Art. 55 - Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia

1. L'amministrazione può provvedere all'esecuzione di lavori in economia per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa.
2. Sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 3 di importo non superiore a € 300.000,00 (trecentomila euro).
3. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori⁷³:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti, quali ad esempio:
 - 1) lavori di riparazione, manutenzione, adattamento e ristrutturazione degli stabili e degli impianti o in manutenzione, nonché i relativi lavori di costruzione limitatamente alle opere accessorie e di allacciamento alle reti tecnologiche e di urbanizzazione;
 - 2) lavori di rafforzamento, di concatenazione, di demolizione di fabbricati e di opere e manufatti di protezione e sostegno, nonché di sgombero dei materiali rovinati o demoliti;
 - 3) lavori di sgombero di materiale, di consolidamento, di protezione, di sostegno e di riparazione di danni verificatisi sulle strade, lungo le aste torrentizie e fluviali, per il

a) ⁷³ L'elenco base è quello previsto dall'art.15 bis della l.r. 12/1996, come introdotto dalla l.r. 19/2005. L'elenco dei lavori in economia previsto dall'art.125 è più limitato.

ripristino della viabilità per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni;

- 4) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di verifica e controllo tecnico di strade, manufatti stradali e relativi impianti, di opere idrauliche, di opere igieniche, nonché dei relativi lavori costruzione di limitata importanza;
- 5) lavori di restauro e di ristrutturazione di monumenti e di edifici d'interesse storico, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi;

- b) interventi di messa in sicurezza;
- c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
- e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
- f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro.

4. ⁷⁴ Si può procedere a esecuzione in economia, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nel comma 3, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di risoluzione, ai sensi dell'articolo 340 della legge 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.

Art. 56 - Modalità di esecuzione e procedure di affidamento⁷⁵

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta, se di importo non superiore a 50.000 euro;⁷⁶
 - b) mediante cottimo fiduciario;
 - c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;
 - d) mediante lettera d'ordine/buoni d'ordine, se di importo non superiore a 20.000 euro;
 - e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.
2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, l'amministrazione nomina un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 5 ed un direttore dei lavori.
3. Quando si procede in amministrazione diretta, l'amministrazione organizza ed esegue i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto, acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.
5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:
 - a) la descrizione dei lavori;
 - b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
 - c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
 - e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.
6. La convenzione deve indicare:
 - a) la descrizione dei lavori;
 - b) i corrispettivi della prestazione;
 - c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;

⁷⁴ L'ipotesi è prevista dall'art.15, comma 5 della l.r. 12/1996.

⁷⁵ vedi art.15 ter introdotto da l.r. 19/2005

⁷⁶ secondo l'art.125, comma 5 del CCPLSF "I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro".

- e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.
7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.
 8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.
 9. E' ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 40.000 euro.⁷⁷
 10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.
 11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.
 12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.⁷⁸ In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7⁷⁹ della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni.
 13. L'esecuzione di lavori in economia è disposta dal dirigente, sulla base dei relativi atti tecnici, con propria determinazione, motivata in relazione ai presupposti di cui all'articolo 55, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lett. d).

CAPO II - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA⁸⁰

Art. 57 - Oggetto e fonti normative

1. Il presente capo disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni, servizi e forniture da parte dell'amministrazione in applicazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8) e della normativa statale vigente.⁸¹

Art. 58 - Limiti di applicazione dell'acquisizione in economia di beni e servizi

⁷⁷ cfr art.125, comma 8 del CCPLSF

⁷⁸ Vedi comma 1 dell'art.25 della l.r. 12/1996.

⁷⁹ Vedi comma 7 dell'art.25 della l.r. 12/1996.

⁸⁰ si segnala quanto stabilisce l'art.1, comma 2 della l.r. 13/2005: "2. Gli enti locali possono applicare la presente legge oppure, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, individuare, con regolamento, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'articolo 2, comma 2. Tuttavia si fa presente che non è stata ancora adottata la deliberazione prevista dall'art.10 della l.r. 13/2005: "1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ulteriori modalità concernenti l'applicazione della medesima al fine di garantire, in ogni fase della procedura per l'acquisizione in economia di beni e di servizi, la trasparenza, l'imparzialità, l'economicità e l'omogeneità dell'azione amministrativa."

⁸¹ si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia). Vedi anche art.125 del CCPLSF

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita limitatamente alle tipologie di beni e di servizi elencati negli articoli 59 e 60 e per importi di spesa non superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia⁸², salvo il diverso limite indicato nei medesimi articoli.
2. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e di servizi al fine di eludere l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo all'importo complessivo riferito all'intero periodo di durata contrattuale.

Art. 59 - Tipologie di beni e forniture

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei seguenti casi di forniture di beni e servizi:

Tipologie di beni:

- a. acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili, attrezzature e suppellettili per stabili utilizzati dall'Ente per fini istituzionali, comprese le microcomunità per anziani;
- b. acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica dell'Ente, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;
- c. acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;
- d. acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;
- e. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, consultazione di archivi e banche dati on line;
- f. acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video;
- g. acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- h. acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;
- i. acquisto di materiale ed attrezzi di ferramenta e vari in uso al personale;
- j. acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l'abbigliamento antinfortunistico e tecnico;
- k. acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;
- l. acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali del complesso comunitario (sede uffici, asilo nido, scuola media, piscina, palestra, auditorium, refettorio, cucina, microcomunità) e delle microcomunità gestite dalla Comunità montana;
- m. acquisto o noleggio di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;
- n. acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera m);
- o. acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di prodotti parafarmaceutici, di igiene e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi di assistenza agli anziani;
- p. acquisto generi alimentari destinati alla cucina centralizzata e alle microcomunità;
- q. acquisto, installazione, modifica e riparazione di attrezzature ed impianti destinati alla cucina centralizzata;
- r. acquisto prodotti per l'igiene e la sanificazione dei locali gestiti dalla Comunità montana.

⁸² l'art.2 della l.r. 13/2005 indica "importi di spesa non superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia. Attualmente (settembre 2007) tale importo è pari a 211.000 €).Vedi anche art.125, comma 9 del CCPLSF

- s. acquisto di coppe, medaglie, diplomi, gadgets, ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerienze;
- t. acquisto di strumentazione da destinare alle Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- u. acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
- v. acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;
- w. acquisto di opere d'arte;

Tipologie di servizi:

- a. installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;
- b. servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;
- c. servizio di pulizia e sgombero di neve;
- d. servizio manutenzione aree verdi;
- e. servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet dell'Amministrazione;
- f. servizi di studio e di analisi di fattibilità e organizzazione servizi associati;
- g. servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- h. servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l'attività editoriale dell'Amministrazione regionale, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- i. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- j. valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;
- k. servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
- l. analisi e prove in sito e di laboratorio;
- m. servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;
- n. servizi di trasporto in genere;
- o. servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
- p. servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
- q. servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei e pergamene, sigilli e materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
- r. progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l'attività dell'Amministrazione regionale;
- s. pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;
- t. servizio di organizzazione di ricevimenti, convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Ente;
- u. servizio di organizzazione di centri estivi, colonie marine, vacanza studio all'estero e altre iniziative a favore dei giovani;
- v. organizzazioni di soggiorni climatici a favore anziani e del servizio di telesoccorso;
- w. servizi di animazione nelle strutture residenziali per anziani;
- x. servizi culturali;
- y. servizi medici e sanitari;
- z. servizi a favore utenti servizi per anziani quali assistenza, pedicure, parrucchiere ecc.
- aa. servizi ricreativi e sportivi;
- bb. servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- cc. organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- dd. servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;
 - ee. affitto di locali a breve termine e di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse regionale, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
 - ff. servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - gg. funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
 - hh. rappresentanza e ospitalità;
 - ii. riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
 - jj. servizi di assistenza alla mensa scolastica;
 - kk. incarichi per servizi di importo inferiore ad € 20.000,00⁸³ attinenti a:
 - ingegneria e architettura, anche integrata;
 - urbanistica e paesaggistica;
 - consulenza scientifica e tecnica;
 - sperimentazione tecnica e analisi⁸⁴
2. E' ammesso, altresì, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi vari non previsti nelle lettere precedenti, sino all'importo di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

Art. 60 - Altre spese in economia

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 58, è altresì consentito nei seguenti casi⁸⁵:
- a) esecuzione in danno: acquisizione di beni e di servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - g) acquisizione di beni e di servizi per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo.
 - h) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 61 - Acquisizione di beni e di servizi mediante buoni d'ordine

1. Per l'acquisizione di beni e di servizi di ammontare non superiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, l'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal responsabile della relativa spesa, vistati dal funzionario del servizio finanziario, dai quali risulti la ditta fornitrice, l'oggetto e l'imputazione della spesa. Per importi maggiori è necessaria l'adozione di atti amministrativi (delibere o determine).
2. Il buono d'ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione ed è allegato alle fatture.⁸⁶

⁸³ L'inserimento di tale tipologia di servizio deriva dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4 del 29/03/2007 (quesito CELVA del 04/07/2007)

⁸⁴ Elenco ripreso dall'allegato IIA del codice appalti – categoria 12

⁸⁵ vedi art.3, comma 2 l.r. 13/2005

⁸⁶ vedi art. 4 l.r. 13/2005

Art. 62 - Scelta del contraente⁸⁷

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi, ivi compreso l'affidamento di incarichi tecnici di progettazione di lavori pubblici e manutenzioni, di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il dirigente può richiedere un solo preventivo.
- 2) Il ricorso ad un singolo contraente è altresì consentito, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1, nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi precedente l'esperimento della trattativa, non sia stata presentata alcuna offerta;
 - b) per la nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
 - c) per acquisizioni di beni e servizi nei casi di somma urgenza.
- 3) Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 e fino a 100.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il responsabile del servizio richiede almeno tre preventivi; per le acquisizioni di importo superiore a 100.000 euro devono essere richiesti almeno cinque preventivi se le condizioni di mercato lo consentono.

Art. 63 - Modalità di esecuzione in economia

1. Le provviste ed i servizi in economia possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta s'intendono le forniture ed i servizi, anche caratterizzati da ripetitività, di modesta entità necessari a consentire il raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza nella gestione dei servizi.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio e/o coadiuvato dall'ufficio tecnico.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese esterne all'ente locale con valutazione a corpo o a misura.
5. Le forniture e somministrazioni dei beni e servizi sono eseguite sotto la diretta responsabilità del dirigente.
6. La richiesta di preventivi e l'inoltro degli stessi potrà essere fatta per lettera, e-mail, per fax o anche telefonicamente, ma, in questo ultimo caso, solo in caso d'urgenza o modesta entità della spesa. La richiesta di preventivi conterrà le informazioni circa la natura delle provviste o dei servizi da fornire, le modalità di esecuzione, i termini della consegna e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di spesa. Qualora i preventivi vengano richiesti telefonicamente, il responsabile del procedimento provvederà ad annotare la richiesta e la risposta ottenuta dalle ditte contattate. Tale annotazione sarà sottoscritta dallo stesso responsabile e allegata al buono d'ordine corrispondente.
7. La richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'aggiudicazione delle provviste e servizi.
8. I preventivi richiesti devono essere conservati agli atti.

Art. 64 - Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario⁸⁸

1. Nella procedura mediante cottimo fiduciario il dirigente richiede i necessari preventivi a persone ed imprese idonee, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera d'invito deve fare riferimento ad un capitolato d'onere in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici, si può procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera d'invito.
3. Nel capitolato d'onere e nella lettera d'invito sono, di norma, indicati:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;

⁸⁷ vedi art. 125, comma 11, CCPLSF

⁸⁸ vedi art.5 l.r. 13/2005

- d) la qualità e le modalità di esecuzione;
 - e) l'eventuale prezzo di riferimento;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di scelta del contraente;
 - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle condizioni concordate;
 - i) la durata del rapporto contrattuale;
 - j) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempienza;
 - k) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
4. In relazione all'importo o alla natura del contratto, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata oppure da apposita lettera o altro idoneo documento (determinazione, buono d'ordine) con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, sottoscritta per accettazione dal contraente individuato.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il dirigente si può avvalere, oltre che delle clausole penali eventualmente previste nella lettera di invito⁸⁹, di tutti gli altri strumenti a tutela del creditore previsti dal diritto privato, quali la risoluzione contrattuale e il risarcimento danni, oppure dell'adempimento ai sensi dell'articolo 1453⁹⁰ del codice civile.

Art. 65 - Criteri di affidamento e mezzi di tutela⁹¹

1. L'affidamento delle forniture di beni o di servizi può essere effettuato sulla base del prezzo più basso o, per particolari beni e servizi, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo, in tale ultimo caso, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalità e ai tempi di esecuzione e ad ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione dell'offerta.
2. Qualora il contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 66 - Deposito cauzionale e verifica della prestazione⁹²

1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura o del servizio, in relazione all'importo e alla natura del contratto, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio.
2. Entro venti giorni dall'acquisizione i beni ed i servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione; tale verifica non è necessaria per le spese di importo inferiore a 10.000 euro, al netto degli oneri fiscali.
3. In caso di frazionamento della fornitura, è possibile attestare la regolare esecuzione separatamente per ciascun lotto funzionalmente autonomo.

Art. 67 - Pagamenti⁹³

⁸⁹ Vedi art.87 di questo regolamento

⁹⁰ L'art.1453 del codice civile recita:

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”

⁹¹ Vedi art.7 della l.r. 13/2005

⁹² vedi art.8 l.r. 13/2005

⁹³ vedi art.9 l.r. 13/2005

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
2. Le spese in economia sono pagate mediante emissione di mandati di pagamento in base alle note e fatture di spesa vistate e liquidate dal dirigente.

CAPO III - NORME COMUNI

Art. 68 - Individuazione delle ditte fornitrici⁹⁴

1. L'Amministrazione può provvedere all'adozione di un elenco delle ditte abituali fornitrici di beni o erogatrici di servizi o, in alternativa, può individuare di volta in volta le ditte a cui inviare le richieste di preventivo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 5.
2. In caso di adozione di elenco, allo stesso possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 5.

Art. 69 - Contabilizzazione e documentazione delle spese

1. Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi eseguiti in economia, si provvede come segue:
 - a) se eseguiti in amministrazione diretta in base alle note e fatture di spesa per le forniture di materiali e di mezzi d'opera; l'ammontare delle varie note di spesa deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale;
 - b) se eseguiti in base a convenzioni, di importo maggiore a euro 20.000 al netto di imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità;
 - c) se eseguiti in base a cottimi fiduciari, di importo maggiore a euro 20.000 al netto delle imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.

Art. 70 - Rendiconto

1. Ad avvenuta ultimazione dei lavori eseguiti in economia, fatti salvi gli interventi non soggetti all'approvazione di un progetto e all'acquisizione di titoli abilitativi, il competente ufficio tecnico redige un documentato rendiconto finale delle spese, una relazione sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti e il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Per i lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese di appaltatori la liquidazione finale deve recare anche la liquidazione dell'importo dei lavori secondo le condizioni e i prezzi contrattuali di capitolato al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità o il rimborso di somme spettanti all'Amministrazione per le eventuali maggiori spese sostenute.

Art. 71 - Motivi di esclusione

1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall'invitare a gare informali, o richiedere preventivi, per un periodo di tre anni, l'appaltatore che dopo l'aggiudicazione:
 - a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall'Amministrazione;

⁹⁴ Tali elenchi sono previsti anche dall'art.125, comma 12 del CCPLSF: "Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale."

- b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
- c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
- d) sia incorso nell'applicazione di penali;
- e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto;
- f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
- g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all'appalto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI

Art. 72 - Concessione di servizi di pubblico interesse⁹⁵

1. Salvo quanto previsto dalla normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali, l'amministrazione⁹⁶ può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
3. Per l'affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente regolamento e nella normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.⁹⁷

Art. 73 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali⁹⁸

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali è subordinata all'assenza di cause di esclusione e, in particolare, al rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, delle norme previdenziali e assicurative nonché al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, come definiti nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 38⁹⁹ della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).
2. Per i criteri per l'affidamento, la valutazione del prezzo, del merito e della qualità dell'offerta e i requisiti per l'affidamento si rinvia ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 27/1998.

Art. 74 - Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali

1. L'amministrazione può stipulare, ai sensi dell'articolo 39¹⁰⁰ della legge regionale 27/1998, convenzioni con le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1¹⁰¹ legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali).¹⁰²

Art. 75 - Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.8¹⁰³ della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6

⁹⁵ secondo l' art.30 del CCPLSF le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

⁹⁶ vedi art.113, comma 3 della l.r. 54/1998.

⁹⁷ Vedi l'art.30, comma 3 del CCPLSF. L'art.113 della l.r. 54/1998 prevede questa forma di gestione e disciplina in particolare il contratto di servizio.

⁹⁸ Vedi art.2 della direttiva in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2007, n. 135, n. 1926, adottata ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

⁹⁹ Vedi art.38 della l.r. 27/1998.

¹⁰⁰ Vedi art.39 della l.r. 27/1998.

¹⁰¹ Vedi art.4, comma 1 della legge 381/1991.

¹⁰² vedi art.20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994).

¹⁰³ Vedi art.8 della l.r. 16/2005.

dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) può stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6¹⁰⁴ della legge regionale 16/2005 per la gestione di attività di interesse pubblico, per la realizzazione di specifiche attività, per la gestione o la cogestione di progetti o programmi.

- 2.¹⁰⁵ Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni l'amministrazione tiene conto prioritariamente:
 - a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
 - c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
 - d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
3. ¹⁰⁶La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.
4. L'amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, delle organizzazioni di cui al comma 1 per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora siano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. L'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime secondo le modalità stabilite nella convenzione e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 1.
6. L'amministrazione può altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 1.

TITOLO VIII - IL CONTRATTO

CAPO I - I CONTRATTI IN GENERALE

Art. 76 - Contenuto del contratto¹⁰⁷

1. Il contratto o i suoi allegati devono contenere o richiamare le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, nelle premesse del contratto devono essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisori e autorizzatori che ne stanno alla base.
3. Il dirigente competente alla stipulazione, individuato ai sensi dell'articolo 7, può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
4. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a) individuazione dei contraenti;
 - b) oggetto del contratto;
 - c) luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento¹⁰⁸;
 - a) data di sottoscrizione;

¹⁰⁴ Vedi art.6 della l.r. 16/2005.

¹⁰⁵ vedi art.8, comma 5 della l.r. 16/2005

¹⁰⁶ vedi art.8, comma 6 della l.r. 16/2005

¹⁰⁷ Vedi art.11 del CCLPSF , comma 2.

¹⁰⁸Vedi art.53, comma 6 del CCPLSF prevede anche un'altra forma di pagamento.

- b) durata;
 - g) spese contrattuali e altri oneri fiscali;
 - h) forma scritta;
 - i) altre clausole richieste a pena di nullità/annullabilità del contratto dalle leggi vigenti in materia.
5. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto o i suoi allegati devono inoltre prevedere:
- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - b) facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
 - d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito¹⁰⁹;
 - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
 - f) aumento, diminuzione della prestazione;
 - g) revisione prezzi;
 - h) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - i) eventuale clausola compromissoria;
 - j) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - k) elezione del domicilio;
 - l) previsione del foro preferibilmente Aosta;
 - m) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'amministrazione, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate nel comma 2 dell'articolo 1341¹¹⁰ del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
6. Nel caso di appalti di lavori, forniture o servizi, il contratto deve contenere l'impegno del privato contraente a rispettare.
- a) le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di retribuzione per i lavoratori dipendenti, ossia la cosiddetta clausola sociale;
 - b) le norme in materia di versamenti contributivi;
 - c) le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - d) le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) le norme in materia di subappalto.
7. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 4, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il dirigente competente ritenga opportuno allegare tali documenti che in ogni caso sono parte integrante del contratto stesso.
8. Di norma, si considerano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- a) determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - b) eventuale verbale di gara;
 - c) altri provvedimenti e/o documenti ritenuti essenziali;
 - d) altri documenti richiesti specificatamente dalle leggi di settore.

Art. 77 - Contratti misti¹¹¹

1. Nei contratti misti di lavori,¹¹² forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della disciplina regionale e statale in materia di lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

¹⁰⁹ Vedi art.33, comma 3 della l.r. 12/1996

¹¹⁰ le clausole previste dal comma 2 dell'art.1341 del c.c. sono:

“in ogni caso non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”

¹¹¹ formulazione prevista nell'art. 24, comma 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Vedi art.14 del CCPLSF per definizione.

¹¹² Per i contratti misti per lavori relativi a beni culturali vedi art.44 quaterdecies della l.r. 12/1996

2. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della disciplina regionale e statale in materia di lavori pubblici, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
3. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.¹¹³

Art. 78 - Contratto quadro¹¹⁴

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protrate per un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, contratti che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli acquisti, predeterminando un minimo e un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.
2. L'amministrazione può definire nel contratto quadro le caratteristiche generali dei prodotti e delle prestazioni riservandosi, in occasione dei singoli acquisti, di richiedere all'aggiudicatario le specifiche tecniche dell'offerta, purché non siano modificate le condizioni fissate nel contratto quadro.
3. I singoli acquisti effettuati sulla base del contratto quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.
4. A tutti gli effetti il valore del contratto quadro corrisponde all'importo massimo stimato per tutta la durata contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Art. 79 - Forma del contratto¹¹⁵

1. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico¹¹⁶ ¹¹⁷o scrittura privata autenticata. Negli altri casi la stipulazione può aver luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte.
2. I contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. I contratti preceduti da trattativa privata per settori diversi dai lavori pubblici, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche:
 - a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal rappresentante dell'Amministrazione;
 - b) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
 - c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche per via telematica secondo la normativa vigente, quando sono conclusi con ditte commerciali.¹¹⁸
4. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.

¹¹³ Vedi art.15 del CCPLSF

¹¹⁴ Il contratto-quadro, la cui elaborazione è prevalentemente di carattere dottrinale è stato definito come un complesso regolamento di interessi, che, nel disciplinare una situazione finale, origina un'obbligazione da adempiersi attraverso un novello contrahere oppure, con una variazione solo lessicale, come uno strumento volto a disciplinare da un lato le modalità della collaborazione tra le parti nella distribuzione, e dall'altro – quale pactum de contraendo - una serie di future vendite. Con esso quindi, da una parte si possono fissare gli obblighi di collaborazione reciproca (si disciplina una situazione finale), dall'altra si fonda l'obbligo di stipulare i contratti di scambio. Come si vede, la figura sembra essere congeniale ai contratti di distribuzione, fondati sul nesso scambio-collaborazione

¹¹⁵ vedi art.11, comma 13 del CCPLSF

¹¹⁶ per atto pubblico si intende sia l'atto pubblico notarile, sia la forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione

¹¹⁷ vedi anche art. 16 R.D. N. 2440/1923.

¹¹⁸ Nel comma 3 si propone la disciplina prevista nell'art.17 del R.D, 18 novembre 1923, n. 2440

5. Tutti i contratti di importo inferiore a Euro 50.000¹¹⁹ possono essere stipulati per scrittura privata.

Art. 80 - Durata del contratto

1. Nei contratti stipulati dall'ente locale deve essere determinata ed espressamente indicata la durata del rapporto contrattuale e devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni.
2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata superiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore o prestatore di servizi di proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'ente locale ed alle stesse condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 120 giorni.
3. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.
4. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi della normativa vigente¹²⁰, salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge.

Art. 81 - Stipulazione del contratto¹²¹

1. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'amministrazione, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
2. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
3. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
4. Nel caso di contratti relativi a lavori si applica la normativa regionale vigente¹²². Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
4. Nel caso di contratti di rilevanza comunitaria, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.¹²³

Art. 82 - Adempimenti connessi alla normativa antimafia

1. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

¹¹⁹ Secondo l'art.11, comma 13 del CCPLSF "Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante". Cioè è sancito il principio della libertà della forma.

¹²⁰ Vedi art.57, comma 7 del CCPLSF: "E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

¹²¹ Vedi a rt.11, comma 9 del CCPLSF

¹²² Si applica l'art.25, comma 12 della l.r. 12/1996: "La sottoscrizione del contratto deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui al comma 11. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei suddetti termini, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previo atto notificato al soggetto appaltante. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addvenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo."

¹²³ Vedi art.11, comma 10 del CCPLSF

Art. 83 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici¹²⁴

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il dirigente competente individua, ai sensi del regolamento dell'Ente in materia di procedimento amministrativo o di organizzazione degli uffici e dei servizi, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per il coordinatore del ciclo del singolo lavoro pubblico.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutti gli accorgimenti a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.
3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo, e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso e ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 84 - Repertorio dei contratti

1. A cura e sotto la responsabilità del Segretario, è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.
2. I dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Segretario, in originale corredato dei relativi allegati.

Art. 85 - Originale e copie del contratto

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
2. Per i contratti redatti in forma pubblico - amministrativa il Segretario cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

Art. 86 - Spese contrattuali

1. Il contraente è tenuto, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto, a versare alla tesoreria dell'amministrazione o alla cassa economale l'importo relativo alle spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono relative ai bolli, ai diritti di segreteria, all'imposta di registro e ad altri eventuali oneri.
3. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, iscritti nel repertorio dell'Ente, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente. All'accertamento dei diritti di segreteria provvede il dirigente competente. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere presentata dal contraente, in sede di stipulazione del contratto.
4. I contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge.
5. Qualora il deposito delle spese contrattuali sia effettuato presso la cassa economale, l'economista è responsabile della gestione e della rendicontazione di tale deposito.
6. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.

¹²⁴ Vedi art.10 del CCPLSF

7. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

Art. 87 - Cauzione provvisoria¹²⁵

1. Per l'appalto di opere pubbliche, l'entità, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono stabilite per legge.¹²⁶ La restituzione di detta garanzia avviene dopo la stipulazione del contratto da parte del servizio che ha espletato la gara.
2. Per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi può essere prevista una cauzione provvisoria, da versare nell'importo e con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito oppure nel capitolato.

Art. 88 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, e della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione in tutte le forme previste dalla disciplina in vigore al momento della stipulazione del relativo contratto.
2. Per l'appalto di opere pubbliche, l'entità e le modalità della cauzione definitiva sono fissate dalla normativa regionale vigente.¹²⁷
3. Per le forniture di beni e di servizi viene prevista una cauzione definitiva, da versare nell'importo e con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito oppure nel capitolato. La misura della cauzione per i contratti di fornitura e servizi è di regola pari al 10% dell'importo netto dell'appalto¹²⁸.
4. Non si fa luogo alla costituzione della cauzione definitiva per i contratti di modesta entità, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto per iscritto dal responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto, al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono essere disposti a discrezione dell'Amministrazione svincoli parziali per la quota corrispondente a prestazioni già eseguite.

Art. 89 - Inadempimenti contrattuali e penali

1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il responsabile del procedimento, di intesa con il dirigente competente, può convenire con l'altro contraente che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente¹²⁹.
3. L'inadempimento del contraente è valutato dal dirigente che gestisce il contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il responsabile ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

¹²⁵ vedi art.34, comma 1 bis della l.r. 12/1996: "Ibis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte". vedi art. 75 del CCPLSF, obbligatoria nei contratti di rilevanza comunitaria:" 1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente."

¹²⁶ vedi per le opere pubbliche l.r. 12/1996 e successive modificazioni: in particolare artt.25, commi 10,11 e 12; art. 31, comma 2, lettera d); e art.34

¹²⁷ Vedi art.34, comma 2, della l.r. 12/1996

¹²⁸ vedi art. art. 113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative) del CCPLSF, che contiene una disciplina generale della cauzione.

¹²⁹ Vedi art. 31, comma 2, lettera c) della l.r. 12/1996

4. Fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, il contratto può prevedere clausole penali¹³⁰ per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
5. La penale è determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
6. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
7. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere sempre prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
9. L'applicazione della penale è di competenza del dirigente che gestisce il contratto di cui trattasi.
10. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni della legge vigente¹³¹ al momento della stipula del contratto.

Art. 90 - Definizione delle controversie¹³²

1. Per le controversie che dovessero sorgere nell'ambito dei contratti relativi ai lavori pubblici, si applicano le disposizioni di legge.
2. Nelle controversie che dovessero sorgere in dipendenza dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente regolamento, valutata previamente l'opportunità di una conclusione transattiva ai sensi della normativa vigente¹³³ delle stesse, il dirigente competente provvede a darvi esecuzione.

Art. 91 - Autotutela contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'Amministrazione può disporre la risoluzione¹³⁴ d'ufficio del contratto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente¹³⁵.

Art. 92 - Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo¹³⁶ e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso e invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista, su istanza di parte ed entro un termine stabilito nel contratto, una clausola di revisione dei prezzi¹³⁷ dopo il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione o dopo il sedicesimo mese dalla conclusione del contratto.

¹³⁰ Vedi in questo regolamento: art.45, comma 1, lettera h; art. 47; art. 55, comma 5. Per la legislazione statale vedi artt.5, comma 5, 133 e 158 del CCPLSF.

¹³¹ Vedi la l. r. 12/1996: art.15 ter, comma 5, lettera e); art. 24, comma 3; art. 29, comma 2; art.30, comma 3.

¹³² vedi parte IV (Contenzioso) del CCPLSF

¹³³ vedi art. 239 CCPLSF

¹³⁴ per i lavori pubblici vedi l.r. 12/1996: art. 17, comma 8; art. 24, comma 3; art. 29, comma 2; art. 31, comma 1 e comma 2, lettera d); art.32, comma 12 e comma 12 bis.

¹³⁵ Vedi artt.135/139 del CCPLSF

¹³⁶ per i lavori pubblici vedi l.r. 12/1996: art.30, comma 3, lettera s); i capitolati speciali possono prevedere "modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi dalle vigenti disposizioni statali e regionali". Secondo l'art.132, comma 2 del CCPLSF "*Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile: si tratta di norma già prevista dall'art.26, comma 3 della legge 109/1994, abrogata dal CCPLSF*

¹³⁷ vedi artt.115 e 244, comma 3 del CCPLSF

Art. 93 - Modifiche contrattuali

1. I contratti possono prevedere una clausola secondo cui, qualora nel corso dell'esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

Art. 94 - Interpretazione del contratto

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'articolo 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'articolo 1370¹³⁸ del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Art. 95 - Subappalto e cottimo

1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei presupposti e requisiti del subappaltatore stabiliti dalla normativa statale¹³⁹ e regionale¹⁴⁰ vigente.
2. Qualora l'Amministrazione ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto in materia di lavori in una o più lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta motivata del coordinatore del ciclo.¹⁴¹
4. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

Art. 96 - Variazioni all'opera¹⁴²

1. Le varianti sono ammesse nei casi previsti dalla normativa vigente¹⁴³.
2. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta all'appalto assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del dirigente.

Art. 97 - Collaudi e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 71, comma 1, i lavori,¹⁴⁴ le forniture ed i servizi acquisiti a mezzo appalto, sono soggetti a collaudo¹⁴⁵ o a verifica di conformità con l'ordine attraverso il certificato di regolare esecuzione, collaudo, verifica di conformità o approvazione da parte dell'ente, in conformità al disposto dei relativi capitolati e nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le acquisizioni in economia, la verifica di cui sopra si intende effettuata con l'apposizione da parte del responsabile di spesa del visto di autorizzazione al pagamento.

¹³⁸ l'art.1370 del c.c. prevede:

“Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno die contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”

¹³⁹ Vedi art.118 del CCPLSF; per i casi di divieto vedi CCPLSF: art.37, comma 11; art.91 comma 3;

¹⁴⁰ Vedi solo per i lavori art.33 l.r. 12/1996

¹⁴¹ Vedi solo per i lavori art.33, comma 1 l.r. 12/1996

¹⁴² in materia di lavori si applica l' art.32 della l.r. 12/1996 .

¹⁴³ Vedi per la normativa generale l'art.132 del CCPLS. Vedi anche art.76 (varianti progettuali in sede di offerta); art.85, comma 8; l'art.114 stabilisce:” 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile

¹⁴⁴ in materia di lavori pubblici si applica l'art.17 (collaudi e accettazione delle opere) della l.r. 12/1996

¹⁴⁵ Vedi art.120 (collaudo) del CCPLSF)

2. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta dalla verifica di cui ai commi 1 e 2.

Art. 98 - Cessazione del contratto e cause di risoluzione

1. Il contratto di appalto di lavori, prestazioni di servizi e forniture pubbliche di beni, fermo restando quanto previsto dal codice civile, può aver fine per :
 - a) adempimento delle reciproche prestazioni da parte dei contraenti;
 - b) risoluzione del contratto per reciproco consenso, che richiede il consenso dell'Amministrazione e dell'appaltatore per far cessare le reciproche obbligazioni;
 - c) decorso del tempo nei contratti che hanno per oggetto prestazioni che devono essere effettuate per un periodo di tempo predeterminato alla cui scadenza, fatti salvi gli accertamenti di collaudo, il contratto è concluso;
 - d) impossibilità sopravvenuta della prestazione che l'appaltatore aveva assunto l'impegno di effettuare.
3. Le cause di risoluzione del contratto previste in materia di lavori pubblici sono disciplinate dalla normativa regionale vigente¹⁴⁶ e negli altri casi dalla normativa statale vigente¹⁴⁷.

CAPO II - ALTRI CONTRATTI

Art. 99 - Alienazione di beni mobili

1. L'amministrazione può procedere all'alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso sulla base di apposito verbale a firma del dirigente competente, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunitari. Per i beni mobili demaniali e per i beni indicati agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 42/2004 l'eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.¹⁴⁸
2. Per i beni mobili è consentita l'alienazione anche a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzati, possono essere alienati, al miglior offerente, o ceduti, a condizioni di favore o in uso gratuito, ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fine di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, effettivamente operanti sul territorio comprensoriale o regionale. Ove ciò non sia possibile o conveniente per l'Amministrazione potranno essere distrutti.
4. Il materiale dichiarato fuori uso è eliminato dagli inventari con provvedimento del dirigente responsabile della tenuta dell'inventario.

Art. 100 - Affitto e locazione di beni immobili

1. I contratti di locazione attiva sono preceduti di norma da pubblici incanti, o, anche in relazione al valore economico del contratto, da procedura negoziata previa gara ufficiosa, fatta salva l'eventuale legislazione speciale. Il contratto può essere rinegoziato con il conduttore purché sia in regola con il pagamento del canone e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione.
2. Le locazioni passive d'immobili possono essere effettuate con il sistema della trattativa privata, preceduta ove possibile da gara ufficiosa, se si tratta di locali aventi particolari requisiti che necessitano all'amministrazione. Nel caso di locazione di beni fungibili, di particolare importanza o valore, si procede con pubblico incanto.

¹⁴⁶ Le cause di risoluzione del contratto relativo a lavori pubblici sono previste dagli artt.31, commi 1 e 2 (violazioni in materia di piani di sicurezza) e 32, commi 12 e 12bis (lavori suppletivi) della l.r. 12/1996

¹⁴⁷ Si applicano gli articoli 135/140 del CCPLSF

¹⁴⁸ Vedi art.54 del D.Lgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 101 - Prestito d'uso

1. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14¹⁴⁹ della legge regionale 16/2005, con i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento dell'Ente per la concessione di contributi, vantaggi e benefici economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, in uso gratuito¹⁵⁰:
 - a) beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime;
 - b) beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. Nell'ambito della valorizzazione e promozione di libere forme associative e di organismi di partecipazione alla vita pubblica, l'amministrazione valuta l'opportunità di concedere, a condizioni di favore o in uso gratuito, beni immobili di non eccessivo valore e beni mobili, già usati, in prestito d'uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fine di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, effettivamente operanti sul territorio comunitario.

Art. 102 - Acquisto di beni immobili

1. L'ente locale, fatte salve le procedure espropriative, può acquistare sul mercato beni immobili di suo interesse e per le finalità istituzionali che gli sono propri.
2. All'acquisto di beni immobili l'ente locale può procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui la specificità del bene non consenta l'espletamento di una procedura di gara. In questa ipotesi l'amministrazione deve motivare nel relativo provvedimento le ragioni che hanno portato all'individuazione di quel particolare bene in luogo di un altro.
3. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
4. Ai fini della pattuizione del corrispettivo, deve essere redatta apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunitario competente, oppure da un tecnico esterno incaricato.
5. Se l'amministrazione partecipa ad un'asta per l'acquisto di immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.
6. L'acquisto di beni immobili di proprietà regionale resta disciplinato dalla normativa regionale vigente¹⁵¹.

Art. 103 - Acquisto di immobili in corso di costruzione

1. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di esecuzione.
2. L'ente locale, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

Art. 104 - Contratti di permuta

1. L'amministrazione può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili dell'ente locale con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Ente, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente ufficio comunitario da un tecnico esterno, salvo conguaglio in denaro.

¹⁴⁹ Vedi art.14 della l.r. 16/2005

¹⁵⁰ Vedi art.75, commi 5 e 6 di questo regolamento

¹⁵¹ Il rinvio è alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni).

Art. 105 - Beni immobili alienabili

1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di beni culturali.¹⁵²
2. Per i beni demaniali l'eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
3. L'alienazione di beni immobili dell'ente deve essere necessariamente prevista in modo esplicito in un atto dell'organo competente.

Art. 106 - Diritti di prelazione

1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. Il diritto di prelazione è esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio indisponibile che sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
3. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
4. L'offerta di cui al comma 1 deve essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
5. L'accettazione dell'offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo.

Art. 107 - Alienazioni immobiliari

1. Alla vendita degli immobili di proprietà dell'Ente si procede secondo la normativa vigente in materia, salvo quanto di seguito diversamente disciplinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2¹⁵³ della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
2. Nel caso di vendita immobiliare, l'Ente procede all'indizione di una gara per pubblico incanto previa redazione di apposita perizia di stima, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche stimative più coerenti con la natura del bene da valutare.
3. L'avviso d'asta è pubblicato all'albo pretorio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità su quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna dall'Amministrazione. L'avviso deve almeno indicare:
 - a) l'Autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora e le modalità di svolgimento della gara;
 - b) il bene oggetto d'asta;
 - c) il prezzo posto a base di gara;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;

¹⁵² Vedi artt.53/59 del D.Lgs 42/2004

¹⁵³ L'art.12, comma 2 della legge 127/1997 (legge Bassanini) prevede:

"2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato."

- e) gli uffici comunitari presso i quali far pervenire l'offerta;
 - f) il responsabile del procedimento.
4. Per ragioni di opportunità l'Ente può procedere alla vendita anche tramite trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
 5. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando sia stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la vendita di un immobile senza risultato;
 - b) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
 - c) quando il bene è destinato a servizio pubblico;
 - d) quando viste le caratteristiche del bene medesimo, l'acquisto possa interessare unicamente determinati soggetti.
 6. L'asta pubblica è effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete al rialzo anche se, in casi appositamente motivati, può essere effettuata con offerte pubbliche e/o pubblico banditore.

Art. 108 - Esperimento della gara

1. Chiunque abbia interesse è ammesso a partecipare alla gara ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete.
2. Qualora non diversamente indicato nell'avviso, l'asta è considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Qualora si abbiano due o più offerte dello stesso importo, l'aggiudicatario è determinato tramite sorteggio.
3. L'aggiudicazione è sospensivamente condizionata al versamento alla tesoreria, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari all'10% del prezzo di aggiudicazione. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario provvisorio, trascorso il termine di cui sopra, si può procedere ad aggiudicare il bene al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore.
4. L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto.

Art. 109 - Ripetizione della gara

1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito negativo, può ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica con il ribasso di 1/5 sul prezzo inizialmente fissato.

Art. 110 - Sponsorizzazioni¹⁵⁴

1. L'amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione anche in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche, di valorizzazione del patrimonio dell'Ente e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
5. Per gli interventi di sponsorizzazione sportiva e per i contratti di sponsorizzazione di lavori relativi a beni culturali si rinvia alla normativa regionale vigente.¹⁵⁵

¹⁵⁴ vedi art.26 del CCPLSF.

¹⁵⁵ il rinvio è al Capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport). Per le sponsorizzazioni di lavori relativi a beni culturali vedi art. 44 quaterdecies della l.r. 12/1996

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 111 - Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione. Sono abrogate le eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.